



Tribunale di
Savona



Procura della Repubblica
presso il Tribunale di Savona



Ufficio Locale Esecuzione
Penale Esterna Sede di Savona



**PROTOCOLLO DI INTESA TRA
ASL2 AZIENDA SOCIOSANITARIA LIGURE, TRIBUNALE DI
SAVONA, PROCURA DELLA REPUBBLICA E UFFICIO LOCALE
ESECUZIONE PENALE ESTERNA SEDE DI SAVONA
PER L'ORGANIZZAZIONE E LO SVOLGIMENTO
DEI PERCORSI DI RECUPERO
DI CUI ALL'ART. 15 LEGGE N.168 DEL 24 NOVEMBRE 2023**

TRA

ASL2 Azienda sociosanitaria ligure, con sede a Savona, in Piazza S. Pertini, 10, nella persona del Direttore Generale Dott. Michele Orlando, domiciliato per la carica presso la sede dell'ASL stessa;

E

Tribunale di Savona, con sede a Savona, in Piazza Barile, nella persona del Magistrato Dott.ssa Fiorenza Giorgi, delegata per la firma delle convenzioni con nota del Presidente del Tribunale Dott.ssa Lorena Canaparo, domiciliata per la carica presso la sede del Tribunale stesso;

E

Procura della Repubblica, con sede a Savona in Piazza Barile, nella persona del Procuratore Dott. Ubaldo Pelosi, domiciliato per la carica presso la sede della Procura stessa;

E

Ufficio Locale Esecuzione Penale Esterna Sede di Savona, con sede a Savona, Piazza Santa Cecilia 4R, nella persona del Direttore Dott.ssa Irene Barengo, domiciliata per la carica presso la sede dell'ULEPE;



Tribunale di
Savona



Procura della Repubblica
presso il Tribunale di Savona



Ufficio Locale Esecuzione
Penale Esterna Sede di Savona



Premesso

- che la recente Legge n. 168 del 24 novembre 2023 contenente “*Disposizioni per il contrasto della violenza sulle donne e della violenza domestica*”, all’art.15 ha modificato l’art. 6 della Legge 69/2019 (in forza del quale la concessione della sospensione condizionale della pena prevista per i soggetti condannati per i reati di cui agli artt. 572, 609 bis, 609 ter, 609 quater, 609 quinquies, 609 octies e 612 bis nonché agli articoli 582 e 583-quinquies nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, Cod. Pen. è subordinata alla loro partecipazione a specifici percorsi di recupero presso enti o associazioni che si occupano di prevenzione, assistenza psicologica e recupero e che l’onere derivante da questi percorsi sia a carico del condannato) disponendo l’applicazione della norma anche al delitto previsto dall’art. 575, nella forma tentata e maggiormente precisando il tipo e le forme di partecipazione ai detti corsi di recupero nel modo che segue: “*la sospensione condizionale della pena è sempre subordinata alla partecipazione, con cadenza almeno bisettimanale, e al superamento con esito favorevole di specifici corsi di recupero presso enti o associazioni che si occupano di prevenzione, assistenza psicologica e recupero di soggetti condannati per i medesimi reati, accertati e valutati dal giudice, anche in relazione alle circostanze poste a fondamento del giudizio formulato ai sensi dell’art. 164*”;
- che l’art. 15 sopra citato ha altresì modificato il testo dell’art. 18 bis delle Disposizioni di Attuazione al Codice Penale, aggiungendo a detta norma il seguente comma: “*nei casi di cui all’art. 165, quinto comma, del codice penale, la cancelleria del giudice che ha emesso la sentenza la trasmette, al passaggio in giudicato, all’ufficio di esecuzione penale esterna, che accerta*



Tribunale di
Savona



Procura della Repubblica
presso il Tribunale di Savona



Ufficio Locale Esecuzione
Penale Esterna Sede di Savona



l'effettiva partecipazione del condannato al percorso di recupero e ne comunica l'esito al pubblico ministero presso il giudice che ha emesso la sentenza. Gli enti o le associazioni presso cui il condannato svolge il percorso di recupero danno immediata comunicazione di qualsiasi violazione ingiustificata degli obblighi connessi allo svolgimento del percorso di recupero all'ufficio di esecuzione penale esterna, che ne dà a sua volta immediata comunicazione al pubblico ministero, ai fini della revoca della sospensione ai sensi dell'art. 168, primo comma, n. 1 del codice penale" prevedendo quindi la partecipazione al procedimento di recupero degli Uffici per l'Esecuzione Penale Esterna (d'ora in poi, U.E.P.E.);

- che il Tribunale e la Procura della Repubblica nonché l'Ufficio per l'Esecuzione Penale Esterna di Savona, con la finalità di rendere questi percorsi più strutturati, accessibili e chiaramente identificabili, hanno ritenuto utile la collaborazione con il Dipartimento di Salute Mentale e Dipendenze della ASL 2 Savonese, peraltro già in essere a seguito del protocollo sottoscritto in data 21.02.2022, ora divenuto obsoleto a seguito delle modifiche legislative sopra indicata;
- che per i responsabili dei reati anzidetti è opportuna una valutazione relativamente alle problematiche correlate ad una patologia psichiatrica o da dipendenza;
- che ad oggi il Dipartimento non ha percorsi di recupero psico-educativo attivi al suo interno né personale specializzato in tal senso;
- che, secondo quanto disposto dall'art. 18 della Legge 168 del 2023 l'individuazione delle risorse presenti sul territorio che potrebbero occuparsi dell'attivazione e del monitoraggio di questi percorsi specifici psico-educativi, dovrà avvenire a livello regionale.



Tribunale di
Savona



Procura della Repubblica
presso il Tribunale di Savona



Ufficio Locale Esecuzione
Penale Esterna Sede di Savona



Tutto ciò premesso, la Procura della Repubblica e il Tribunale di Savona (in persona rispettivamente del Procuratore della Repubblica Dott. Ubaldo PELOSI e del magistrato delegato Dott.ssa Fiorenza GIORGI), l'U.E.P.E. di Savona in persona del Direttore dell'Ufficio (Dott.ssa. Irene BARENGO) e la ASL n. 2 Savonese (in persona del Direttore Generale Dott. Michele ORLANDO) in ordine all'effettuazione dei percorsi previsti e disciplinati dall'art. 15 della Legge 168/2023 convengono quanto segue:

- la sentenza che applica la sospensione condizionale della pena emessa in relazione ai reati di cui nelle premesse dovrà contenere il termine, di regola non superiore ai sei mesi dal passaggio in giudicato, entro il quale il condannato dovrà presentarsi all'U.E.P.E. per l'avvio del programma;
- la sentenza che applica la sospensione condizionale della pena, nei casi di cui all'art. 165 comma V C.P., dopo il passaggio in giudicato, dovrà essere inviata, a norma dell'art. 18 bis Disp. Coord. C.P. (come a sua volta modificato dalla legge 168/2023), all'U.E.P.E. che attiverà l'Unità Funzionale di Psichiatria Forense (di seguito U.F.P.F.) della ASL, coordinata dal Dott. Roberto Carrozzino, Direttore del Dipartimento Salute Mentale e Dipendenze, per i colloqui preliminari e l'avvio del percorso personalizzato in ragione delle caratteristiche del soggetto;
- l'U.F.P.F., nell'ambito dei colloqui preliminari (da porsi a carico del condannato, salvo si tratti di soggetto ammesso al patrocinio a spese dello Stato), eventualmente condotti con la partecipazione di personale dell'U.E.P.E., procederà a differenziare i percorsi in relazione alle varie categorie di soggetti (condannati affetti da franche patologie psichiatriche, alcol-tossicodipendenti, soggetti non rientranti in nessuna delle precedenti



Tribunale di
Savona



Procura della Repubblica
presso il Tribunale di Savona



Ufficio Locale Esecuzione
Penale Esterna Sede di Savona



categorie) anche individuando quei soggetti per i quali qualunque percorso risulti impraticabile;

- ove il condannato rientri in una delle categorie sopra indicate, e vi sia la necessità di effettuare sullo stesso esami di laboratorio, questi ultimi saranno a carico della persona (salvo, come precedentemente precisato, per i soggetti ammessi al patrocinio a spese dello Stato);
- nel caso in cui invece venga accertata una patologia psichiatrica che richieda un intervento farmacologico e/o psicoterapico o una correlata dipendenza, il Dipartimento avvierà la presa in carico diretta, senza costi, come per l'utenza ordinaria;
- l'U.E.P.E. segnalerà per posta elettronica certificata all'Ufficio Esecuzioni della Procura della Repubblica la mancata presentazione ingiustificata del condannato entro il termine ovvero le ingiustificate violazioni del programma;
- per i condannati affetti da franche patologie psichiatriche o alcol-tossicodipendenti, il percorso sarà monitorato direttamente dal U.F.P.F., la quale al termine relazionerà all'U.E.P.E.:
- al termine del programma, l'ente o associazione (o, nei casi da ultimo indicati, l'U.F.P.F.) invierà all'U.E.P.E. una relazione attestante l'esito favorevole del percorso e l'U.E.P.E., svolgendo eventualmente ulteriori colloqui o accertamenti, invierà a sua volta una relazione alla Procura della Repubblica.

Il presente Protocollo d'Intesa avrà valenza dalla data della sua sottoscrizione per un periodo di cinque anni e potrà essere rinnovato per tale periodo, previa adozione di un nuovo provvedimento.

Il presente Protocollo viene redatto in bollo, con oneri a carico ASL2.



Tribunale di
Savona



Procura della Repubblica
presso il Tribunale di Savona



Ufficio Locale Esecuzione
Penale Esterna Sede di Savona



L'imposta di bollo è assolta in modo virtuale a cura della stessa, giusta autorizzazione della Direzione Regionale delle Entrate – sezione di Savona n° 16956 dell'11.09.1995.

Letto, confermato e sottoscritto con registrazione in caso d'uso, ai sensi del DPR 131/1986, con oneri a carico della parte richiedente.

Savona, li 5 marzo 2024

ASL2 Azienda Sociosanitaria Ligure
Il Direttore Generale
Dott. Michele Orlando

Tribunale di Savona
Il Magistrato delegato
Dott.ssa Fiorenza Giorgi

Procura della Repubblica
di Savona
Il Procuratore
Dott. Ubaldo Pelosi

Ufficio Locale Esecuzione Penale Esterna
sede di Savona
Il Direttore
Dott.ssa Irene Barengo

Dipartimento Salute Mentale e Dipendenze ASL2
Il Direttore
Dott. Roberto Carrozzino